



Sindacati militari, delega per revisione strumento militare, proroga termini legislativi

A.C. 1538

Dossier n° 52 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo
14 novembre 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1538
Titolo:	Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	3
Commissione competente :	IV Difesa
Sede:	referente

Contenuto

L'**articolo 1 estende di 12 mesi** (e quindi dal 27 novembre 2023 al 27 novembre 2024) il termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 9, comma 15, della legge 46/2022, che riguarda le particolari **limitazioni all'esercizio dell'attività sindacale** da parte del **personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa**, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali o distaccati individualmente.

L'**articolo 2** reca una nuova delega al Governo concernente la revisione dello strumento militare nazionale; una precedente delega nella stessa materia, recata dall'articolo 9, comma 1, della legge n. 119 del 2022 è scaduta il **28 agosto 2023**.

Più nel dettaglio, il **comma 1** delega il Governo ad adottare, entro **ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge**, uno o più decreti legislativi per la revisione dello strumento militare nazionale, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 9, comma 1, **lettere b), d), e), f), g), e h)**, della legge n. 119 del 2022.

I **commi da 2 a 6** ripropongono il contenuto dei corrispondenti commi dell'articolo 9 della legge n. 119/2022: in particolare, rimangono fermi i principi e criteri direttivi individuati dai provvedimenti di delega originari.

Per quanto attiene al **procedimento di formazione dei decreti legislativi delegati**, l'articolo 9, **comma 2**, della legge 119/2022 prevede che i medesimi siano adottati, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge (28/08/2022) **su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa**, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze nonché, per i profili di competenza, con il Ministro della salute, dell'istruzione e del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, acquisizione del parere del Consiglio di Stato, e sentito il COCER (per le materie di sua competenza).

Gli **schemi dei decreti legislativi**, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, dovranno, infine, essere **trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti** per materia e per i profili finanziari, **le quali dovranno esprimere il proprio parere entro sessanta giorni** dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti potranno essere adottati anche in mancanza del parere.

Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 (dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge) o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

Ai sensi del **comma 3** entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo **può adottare disposizioni integrative e correttive**, con le modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi. Si specifica, inoltre, che nel caso di onerosità dei decreti legislativi in esame i medesimi potranno essere emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie (**comma 4**). Per quanto attiene alla **tecnica legislativa** il **comma 5** prevede che gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi abbiano luogo attraverso **novelle al Codice dell'ordinamento militare** ([decreto legislativo n. 66 del 2010](#)).

Il Governo è, altresì, **autorizzato** ad apportare al TUOM (testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al [D.P.R. n. 90 del 2010](#)) **le modificazioni necessarie per adeguarlo alle disposizioni dei decreti legislativi** adottati ai sensi della delega (**comma 6**).

L'**articolo 3**, costituito da un unico comma, modifica, alle **lettere a) e b)**, l'articolo 26 della legge sulla concorrenza 2021 (legge n. 118/2022), che **delega il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi** in materia di razionalizzazione e semplificazione della disciplina sulle **fonti energetiche rinnovabili**. In particolare, la **lettera a)** **proroga** il termine per l'esercizio della delega da 16 a **24 mesi successivi** dalla sua entrata in vigore. Dunque, il termine per l'esercizio della delega viene prorogato al **25 agosto 2024**.

La **lettera b)** – inserita al Senato - introduce il concerto con il **Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa**, ai fini dell'adozione dei relativi decreti legislativi delegati

Omogeneità delle disposizioni

Il disegno di legge interviene prorogando o rinnovando deleghe legislative in due distinti ambiti; il primo, in materia di difesa, è esplicitamente riportato nel titolo ("disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale); il secondo, in materia di fonti energetiche rinnovabili, è riportato nel titolo solo in termini generali ("disposizioni in materia di termini legislativi").

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Il **terzo periodo del comma 2 dell'articolo 2** prevede inoltre che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni (cd. "tecnica dello scorrimento"); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta "una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa"; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega; tra gli altri, si veda il parere reso nella seduta del 21 novembre 2021 sul disegno di legge C. 1870 e abb. recante l'originaria delega, ora scaduta, al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale).